



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta al controllo e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato



SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

di Offerta e/o Quotazione di prestiti obbligazionari denominati:

“Iccrea Banca Zero Coupon”

**“Iccrea Banca Tasso Fisso eventualmente TREM con eventuale rimborso con
ammortamento periodico”**

“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo”

“Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

Il presente documento costituisce un Supplemento (il **“Supplemento”**) al Prospetto di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la **“Direttiva Prospetto”**) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il **“Regolamento Emittenti”**).

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al sopra citato Prospetto di Base (il **“Prospetto di Base”**) depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014 che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014.

L’informativa completa su Iccrea Banca S.p.A. e sugli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Supplemento, del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione nonché delle Condizioni Definitive.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 15 gennaio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0002935/15 del 14 gennaio 2015.

Il presente supplemento è volto ad aggiornare l’investitore in ordine alla riduzione del rating assegnato all’Emittente dall’agenzia Standard&Poor’s il 18 dicembre 2014.

Gli investitori, ai sensi dell’articolo 95-bis del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, hanno la facoltà di revocare – presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento – la sottoscrizione delle obbligazioni relative alle emissioni indicate nel presente Supplemento entro 2 (due) giorni lavorativi dalla pubblicazione dello stesso.

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento, sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento, unitamente alle pertinenti Condizioni Definitive, al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi Soggetti Incaricati del Collocamento.

INDICE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE per il programma di emissione di prestiti obbligazionari denominato “Iccrea Banca Zero Coupon, Iccrea Banca Tasso Fisso eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo e Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo con eventuale ammortamento periodico”

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO	5
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL SUPPLEMENTO	6
2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE	7
3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA “NOTA DI SINTESI” DEL PROSPETTO DI BASE	10
4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE	13
5. MODIFICHE ED INTREGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/da ammettere alla negoziazione” e § 7.5 “Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE	16
6. MODIFICHE ED INTREGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROSPETTO DI BASE	22

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento ha l'obiettivo di informare in ordine alla riduzione del rating assegnato all'Emittente dall'agenzia Standard&Poor's il 18 dicembre 2014.

Il documento inoltre introduce nel Prospetto di Base alcuni riferimenti ed informazioni di dettaglio sul "*bail-in*" ed altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (BRRD).

Si fa presente che le modifiche ed integrazioni sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

Si informano gli investitori che, ai sensi dell'art. 95-bis del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni, hanno la facoltà di revocare (presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento) la sottoscrizione delle Obbligazioni riferite al prestito obbligazionario sotto riportato entro 2 (due) giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Supplemento:

- **“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile 1 dicembre 2014 – 1 dicembre 2019” (IT0005068017), offerto nel periodo 18 novembre/18 dicembre 2014, prorogato fino al 16 gennaio 2015.**

1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SUPPLEMENTO

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale e direzione generale in Roma – Via Lucrezia Romana 41/47 – legalmente rappresentata – ai sensi dell'art. 22 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Carri, si assume la responsabilità del presente Supplemento, come indicato di seguito.

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Iccrea Banca S.p.A.

Francesco Carri
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Iccrea Banca S.p.A.

2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE




Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta al controllo e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato



PROSPETTO di BASE

PROSPETTO di BASE

di Offerta e/o Quotazione di prestiti obbligazionari denominati:

“Iccrea Banca Zero Coupon”

“Iccrea Banca Tasso Fisso eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo eventualmente TREM con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo”

“Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

Emittente: Iccrea Banca S.p.A.

Responsabile del Collocamento: Iccrea Banca S.p.A. o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il presente documento costituisce il prospetto di base (il **“Prospetto di Base”** e/o il **“Prospetto”**) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la **“Direttiva Prospetto”**) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il **“Regolamento Emittenti”**).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”), che qui si incorpora mediante riferimento così come depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014, che contiene informazioni su Iccrea Banca S.p.A. (“**Iccrea Banca S.p.A.**”, “**Emittente**” e/o “**Banca**”), di una Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni, di una Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari nonché i rischi associati agli stessi e **del Supplemento al Prospetto Di Base depositato presso la CONSOB in data 15 gennaio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0002935/15 del 14 gennaio 2015.**

In occasione di ciascun prestito obbligazionario, che potrà essere emesso in una o più *tranche* di Obbligazioni (il “**Prestito Obbligazionario**” o “**Prestito**”), l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) e la nota di sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data d’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla CONSOB e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (il “**MOT**”), successivamente inviate a Borsa Italiana S.p.A. (la “**Borsa Italiana**”).

[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-000746 del 16 maggio 2011 e n. LOL-000817 del 30 giugno 2011 ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon e delle Obbligazioni Steepener a cui tali provvedimenti non si riferiscono].

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “**Fattori di Rischio**” del Documento di Registrazione e della Nota Informativa e della Nota di Sintesi della singola emissione.

Il presente Prospetto di Base **ed il relativo Supplemento sono** a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell’emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi Soggetti Incaricati del Collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base **e del relativo Supplemento** sono indicati nelle Condizioni Definitive; inoltre, in caso di ammissione a quotazione, tale documentazione è resa disponibile secondo le modalità proprie di Borsa Italiana S.p.A..

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l’investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione e l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore ai sensi della normativa vigente.

3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA “NOTA DI SINTESI” DEL PROSPETTO DI BASE

La sezione B “Emittenti ed eventuali garanti” della Nota di Sintesi, paragrafo B.17 è integralmente sostituito come segue:

B.17	Rating dell’Emittente e dello strumento finanziario	Alla data del presente Prospetto, il rating assegnato ad Iccrea Banca S.p.A. da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor’s e Fitch Ratings, è il seguente:				
		AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
		Standard & Poor’s	<u>BB</u>	<u>B</u>	<u>stabile</u>	<u>18/12/2014</u>
		Fitch Ratings	BBB	F3	negativo	03/02/2014
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.						

La sezione C “Strumenti finanziari” della Nota di Sintesi, paragrafi C.8 e C.9 sono integrati come segue:

C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari	Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento. Non vi sono oneri, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni, <u>salvo quanto previsto dalla disciplina dello strumento c.d. “bail-in” (al riguardo si rinvia al Fattore di Rischio “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” inserito all’interno dell’elemento D.3 della presente Nota di Sintesi).</u>
	Ranking e restrizioni a tali diritti	Le obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non subordinato e non garantito dell’emittente. Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l’Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente stesso, <u>salvo quanto previsto dalla disciplina del “bail-in”.</u>
C.9	[..omissis..]	[..omissis..]
	Modalità di ammortamento e procedure di rimborso	Le Obbligazioni saranno rimborsate in un’unica soluzione alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, <u>salvo quanto previsto dalla disciplina del “bail-in”.</u> [..omissis..]

Nella sezione D “Rischi” della Nota di Sintesi, paragrafo D.3 i rischi “Rischio di credito per il sottoscrittore” e “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”, sono modificati come segue:

D.3	Principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari	[...omissis...] Rischio di credito per il sottoscrittore: sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.
------------	--	--

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. **Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle valutazioni del merito di credito dell'Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating. Al riguardo l'Investitore è invitato a considerare che il rating di medio-lungo termine attribuito dall'Agenzia Fitch Ratings all'Emittente è "BBB", quello a breve termine "F3", con un outlook negativo e che in data 18 dicembre 2014 il rating di medio-lungo termine attribuito dall'Agenzia Standard and Poor's all'Emittente è stato ridotto da "BB+" a "BB" con outlook stabile, mentre quello a breve termine si è mantenuto stabile a "B". L'Investitore deve, altresì, considerare che il debito di lungo termine di Iccrea Banca è qualificato dall'Agenzia Standard & Poor's come "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" si rinvia a quanto espresso nel presente elemento D.3 della Nota di Sintesi.**

[...omissis...]

Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi: il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "Direttiva BRRD") che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. L'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, a seguito della sua entrata in vigore, può avere come conseguenza per gli Obbligazionisti, in determinate situazioni, la perdita totale o parziale del proprio investimento. Lo strumento del "bail-in" prevede il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;**
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;**
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.**

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

La Direttiva BRRD dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. La Direttiva BRRD entrerà in vigore in Italia a seguito della emanazione di leggi specifiche. Peraltro, le disposizioni della Direttiva BRRD potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE

2.1 “Rischio di credito per il sottoscrittore”

Il paragrafo 2.1 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Rischio di credito per il sottoscrittore**” è integralmente sostituito come segue:

2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. **Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle valutazioni del merito di credito dell'Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating.**

Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il rating di medio-lungo termine attribuito dall'Agenzia Fitch Ratings all'Emittente è “BBB”, quello a breve termine “F3”, con un outlook negativo e che in data 18 dicembre 2014 il rating di medio-lungo termine attribuito dall'Agenzia Standard and Poor's all'Emittente è stato ridotto da “BB+” a “BB” con outlook stabile mentre quello a breve termine si è mantenuto stabile a “B”. L'investitore deve, altresì, considerare che il debito di lungo termine di Iccrea Banca è qualificato dall'Agenzia Standard & Poor's come “speculativo”, ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul “Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente” si rinvia al paragrafo 2.6 della Nota Informativa e al paragrafo 7.5.

E' introdotto nella Sezione II “Fattori di Rischio” della Nota Informativa del Prospetto di Base il “**Rischio connesso all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi**”.

2.29 “Rischio connesso all'utilizzo del “bail- in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la “Direttiva BRRD”),

individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”,

di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca.

Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

L’applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, a seguito della sua entrata in vigore, può avere come conseguenza per gli Obbligazionisti, in determinate situazioni descritte sommariamente qui di seguito, la perdita totale o parziale del proprio investimento.

Lo strumento del “bail-in”, così come gli altri strumenti di risoluzione previsti ai sensi della Direttiva BRRD, trova applicazione ove le Autorità ritengono che (a) una banca sia in situazione di dissesto o a rischio di dissesto (b) non si possa ragionevolmente prevedere che qualsiasi misura alternativa per la banca in questione, incluse misure da parte del settore privato, permetta di evitare il dissesto della banca in tempi ragionevoli e (c) un’azione di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico. Una banca sarà ritenuta in dissesto o a rischio di dissesto qualora: essa sia o è probabile che nel prossimo futuro possa essere in violazione dei requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione; i propri attivi siano o è probabile che possano essere nel prossimo futuro insufficienti per far fronte ai propri debiti; oppure la banca necessiti di un sostegno finanziario pubblico straordinario (fatta eccezione per alcuni limitati casi).

Lo strumento del “bail-in” prevede il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto dell’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD in generale e in particolare dall’articolo 44(3) della Direttiva BRRD che attribuisce all’Autorità il potere di escludere interamente o parzialmente forme di indebitamento che siano pari ordinate rispetto alle Obbligazioni nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD quali:

(i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;

(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;

(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, come sopra descritto, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale

iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

La Direttiva BRRD dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. La Direttiva BRRD entrerà in vigore in Italia a seguito della emanazione di leggi specifiche. Peraltro, le disposizioni della Direttiva BRRD potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini."

5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/da ammettere alla negoziazione” e § 7.5 “Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 4.1 (i) della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione**” è modificato come segue:

4.1 (i) “Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione”

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, la cui denominazione e relativa tranche verranno indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, sono titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale (il “Valore Nominale”), indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, **salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.**

[...omissis...]

Il paragrafo 4.5 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Ranking delle Obbligazioni**” è integralmente sostituito come segue:

4.5 “Ranking delle Obbligazioni”

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Ne consegue che il credito degli Obbligazionisti verso l’Emittente verrà soddisfatto pari passu con gli altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente stesso, **salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.**

Il paragrafo 4.6 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**” è integralmente sostituito come segue:

4.6 “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio”

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle Date di Pagamento degli

interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 e 4.8 che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono oneri, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni, **salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.**

In particolare la Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la “Direttiva”), individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni in via permanente (art. 2 comma 1 Direttiva), questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 63 comma 1 j), Direttiva).

Nell'applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);**
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;**
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale .**

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “bail-in”, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 44 comma 3 Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a “bail-in” tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l’applicazione dello strumento del “bail-in” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “bail-in”.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell’istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il “Fondo”) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal “bail-in” potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

Il paragrafo 4.8 (ii) della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso**” è modificato come segue:

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

[...omissis...]

(ii) Modalità di ammortamento del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito (**salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi**) per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario, la convenzione di calcolo ed la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive.

Il paragrafo 7.5 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Rating dell'emittente e/o degli strumenti finanziari**” è integralmente sostituito come segue:

7.5 Rating dell'Emittente e/o agli strumenti finanziari

(i) Indicare i *rating* attribuiti all'emittente su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.

Alla data di pubblicazione del presente documento, il *rating* assegnato all'Emittente da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor's e Fitch Ratings, è il seguente:

AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
Standard & Poor's ¹	<u>BB</u>	<u>B</u>	<u>stabile</u>	<u>18/12/2014</u>
Fitch Ratings ²	BBB	F3	negativo	03/02/2014

¹ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è “**BB**” ed indica nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è “**B**” ed indica più vulnerabili ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

Si rappresenta, che in data 18 dicembre 2014, l’Agenzia di rating Standard and Poor’s ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Il rating di medio-lungo termine attribuito dall’Agenzia Standard and Poor’s è stato ridotto da “BB+” a “BB” con outlook stabile, mentre quello a breve termine si è mantenuto stabile a “B”.

La riduzione del rating operata dall’Agenzia Standard&Poor’s è riconducibile alla visione che l’Agenzia ha della situazione economica italiana. In particolare tale situazione economica si riflette sul merito di credito del settore privato nonché sulla qualità degli attivi dello stesso e sulle prospettive di redditività delle banche italiane. Quanto invece all’outlook stabile, questo trova fondamento nell’importanza che l’agenzia attribuisce alla capitalizzazione delle BCC ed alla loro solida posizione di liquidità, aspetti che forniscono un sufficiente cuscinetto per contrastare l’indebolito contesto economico italiano.

Si rappresenta, **inoltre**, che **lo scorso** 03 febbraio 2014 l’Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Il rating di medio-lungo termine attribuito dall’Agenzia Fitch Ratings è stato ridotto da “BBB+ “ a “BBB”, quello a breve termine è stato ridotto da “F2” a “F3”, confermando l’outlook negativo.

La riduzione del rating operata dall’Agenzia Fitch Ratings riflette la deteriorata qualità dell’attivo, che è solo parzialmente compensata dalla recente ricapitalizzazione di Iccrea Holding. La redditività del Gruppo bancario Iccrea ha risentito di un’elevata svalutazione da ammortamento dei crediti verso clientela – tra cui un’alta percentuale di leasing – che riflette principalmente la difficile situazione macroeconomica in cui versano le imprese. L’indicatore di svalutazione degli impieghi rimarrà alto durante tutto il 2014 ma comunque inferiore rispetto al 2013.

L’outlook negativo sul rating a lungo termine è spiegato in ragione delle vulnerabilità delle società del Gruppo Bancario Iccrea esposte ad un ambiente domestico particolarmente fragile e delle conseguenze negative che avrebbe un ulteriore downgrade del debito sovrano italiano.

Si rappresenta, inoltre, che in data 24 luglio 2013, l’Agenzia di rating Standard and Poor’s **aveva** ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Il rating di medio-lungo termine attribuito dall’Agenzia Standard and Poor’s è stato ridotto da “BBB- “ a “BB+”, quello a breve termine è stato ridotto da “A-3” a “B”, con outlook negativo. La riduzione del rating operata dall’Agenzia Standard&Poor’s rifletteva i rischi economici e i rischi derivanti dal settore industriale, che espongono le banche italiane ad una recessione più lunga e profonda di quella attesa.

Si rappresenta, che in data 06 febbraio 2012, l’Agenzia di rating Fitch aveva ridotto il giudizio attribuito con riferimento a Iccrea Holding, Iccrea Banca e Iccrea BancaImpresa. Il rating di medio-lungo termine attribuito dall’Agenzia Fitch era stato ridotto da “A-” ad “BBB+” con outlook negativo mentre è stato confermato il rating di breve termine a “F2”. La riduzione del rating operato dalle agenzie di rating Standard and Poor’s e Fitch, rifletteva l’andamento della qualità dell’attivo e la pressione sulla redditività delle Banche di Credito Cooperativo, entrambi condizionati dalla difficile situazione dell’economia nazionale e della zona euro.

² Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “BBB” ed indica un’attuale bassa aspettativa del rischio di credito. La capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari è considerata adeguata, ma cambiamenti negativi delle condizioni economiche potrebbero indebolire tale capacità. Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “F3”: denota una affidabile qualità del credito ed un’adeguata capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari; tuttavia, cambiamenti negativi sul breve periodo potrebbero comportare un abbassamento dello stesso. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

Eventuali miglioramenti del livello di Rating dell'Emittente saranno messi a disposizione dell'investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it. Nel caso in cui si verifichi un peggioramento del Rating, l'Emittente procederà alla redazione del Supplemento da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB e reso altresì pubblico presso le sedi e le filiali del Soggetto Incaricati del Collocamento. Di seguito uno schema riepilogativo in cui sono riportate le scale di rating utilizzate dalle Agenzie di Rating, Standard & Poor's e Fitch Ratings.

	FITCH		S&P	
	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
INVESTMENT GRADE	AAA	F-1+	AAA	A-1+
	AA+	F-1+	AA+	A-1+
	AA	F-1+	AA	A-1+
	AA-	F-1+	AA-	A-1+
	A+	F-1	A+	A-1
	A	F-1	A	A-1
	A-	F-2	A-	A-2
	BBB+	F-2	BBB+	A-2
	BBB	F-3	BBB	A-3
	BBB-	F-3	BBB-	A-3
	SPECULATIVE GRADE	BB+	B	BB+
BB		B	BB	B
BB-		B	BB-	B
B+		B	B+	B
B		B	B	B
B-		B	B-	B
CCC+		C	CCC+	C
CCC		C	CCC	C
CCC-		C	CCC-	C
CC		C	CC	C
C		C	C	C
DDD		D	D	D
DD		D		
D		D		

Il Regolamento (CE) 1060/2009 relativo alle Agenzie di rating del credito ha introdotto talune norme volte a garantire che tutti i rating creditizi emessi da Agenzie di rating registrate nell'unione Europea siano di qualità adeguata e siano emessi da Agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. Ai sensi di tale normativa le Agenzie di rating del credito che vogliono operare nell'Unione Europea devono stabilirsi e registrarsi presso un'autorità competente di uno Stato membro.

Le Agenzie di rating Fitch e Standard and Poor's hanno sede nell'Unione Europea e sono registrate a norma del predetto Regolamento.

Per il periodo di validità del Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni sui propri rating anche sul proprio sito internet.

(ii) Indicare i *rating* attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei *rating* qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di *rating*

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.

6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROSPETTO DI BASE

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo



[inserire eventuale ulteriore logo del Responsabile del Collocamento]

Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta al controllo e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato

[●]

In qualità di Emittente *[e Responsabile del Collocamento]*

[●]

[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE di Offerta *[e Quotazione]* di prestiti obbligazionari denominati

["Iccrea Banca [●]"]

["Iccrea Banca [●] TREM"]

["Iccrea Banca [●] con ammortamento periodico"]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

[n. tranche]

ai sensi del programma di offerta *[e/o quotazione]* denominato "[●]" di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014 (il "**Prospetto di Base**"), **del Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 15 gennaio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0002935/15 del 14 gennaio 2015.**

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●] [e a Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) in data [●]] [e saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la “Direttiva Prospetto”), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ad eventuali successivi suoi supplementi).

Il Prospetto di Base ed il suo supplemento sono stati pubblicati, a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.iccreabanca.it e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso la sede legale dell’Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, nonché sul sito internet www.iccreabanca.it e/o in forma stampata e gratuita presso le sedi presso la sede e le filiali del Responsabile del Collocamento, se diverso dall’Emittente, [nonché [●]]. **Eventuali ulteriori supplementi saranno pubblicati con le medesime modalità.**

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell’Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014 (il “**Documento di Registrazione**”).

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. [●] del [●], ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon e delle Obbligazioni Steepener a cui tale provvedimento non si riferisce.]

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.